

TESTO EMENDATO

(Allegato A)



COMUNE DI PALERMO REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 254 del 26/09/2014)

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione territoriale
- Art. 3 Presupposto
- Art. 4 Soggetti passivi
- Art. 5 Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 6 Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- Art. 7 Gettito della tassa, utenze, costo del servizio e tariffe
- Art. 8 Utenze domestiche
- Art. 9 Utenze non domestiche
- Art. 10 Riduzioni
- Art. 11 Agevolazioni ed esenzioni
- Art. 12 Condizioni per l'applicazione delle riduzioni agevolazioni ed esenzioni
- Art. 13 Dichiarazione
- Art. 14 Contenuto e modalità di presentazione della dichiarazione
- Art. 15 Funzionario responsabile
- Art. 16 Poteri e mezzi di controllo
- Art. 17 Versamenti
- Art. 18 Rimborsi
- Art. 19 Accertamento e riscossione
- Art. 20 Sanzioni
- Art. 21 Tassa su base giornaliera
- Art. 22 Tributo provinciale
- Art. 23 Disposizioni finali e transitorie

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti (Tari) di cui all'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i..
2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

ART. 3 PRESUPPOSTO

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio comunale.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno la tassa è dovuta **soltanto** dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non si considerano speciali, in quanto assimilati agli urbani con deliberazione di consiglio comunale n. 83 del 28/05/1998, i rifiuti indicati al punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27/07/1984, di cui si allega l'estratto di copia.
3. Nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici, ove si formano i rifiuti speciali, si applica, all'area su cui i citati rifiuti vengono prodotti, la percentuale di abbattimento della superficie tassabile prevista dal successivo articolo 6.
4. Non sono soggetti all'applicazione della tassa i locali o le aree scoperte che, secondo la seguente distinzione, non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani

IMMOBILI DESTINATI AD UTENZE DOMESTICHE:

- ✓ balconi, terrazze e porticati non chiusi;
- ✓ locali ed aree scoperte riservati ad impianti tecnologici, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza umana;
- ✓ Immobili destinati ad abitazione privi di utenza elettrica;
- ✓ immobili che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell' anno a causa di forza maggiore, quali: fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione;
- ✓ superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 cm;
- ✓ aree a verde.

IMMOBILI DESTINATI AD USI NON DOMESTICI:

- ✓ superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 cm o aree a verde;
- ✓ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche;
- ✓ celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- ✓ locali ed aree degli impianti sportivi destinati esclusivamente allo svolgimento di attività ginnico sportive quali palestre, campi etc;
- ✓ stalle, fienili e concimaie delle aziende agricole nonché aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento e le serre a terra;

- ✓ aree, impraticabili, intercluse da recinzione e a verde effettivamente non utilizzate, o adibite in via esclusiva al transito veicolare quali, a titolo esemplificativo, rampe, zone di manovra, vie di accesso agli stalli di sosta;
 - ✓ immobili che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell' anno a causa di forza maggiore, quali: fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione a condizione che tali circostanze siano confermate da idonea documentazione;
 - ✓ immobili privi di utenza elettrica che risultino vuoti e completamente inutilizzati;
 - ✓ gli edifici della Chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose adibite al culto, esclusi gli eventuali annessi locali destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
 - ✓ locali ed aree delle istituzioni scolastiche pubbliche per le quali resta ferma la disciplina del tributo, dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008, ad esclusione di quelle destinate ad abitazione dei custodi .
5. Sono, altresì, esclusi dalla tassa i locali e le aree, non espressamente indicati, per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di:
- a) norme legislative o regolamentari;
 - b) ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
 - c) accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
6. Le circostanze di non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente dimostrate con idonea documentazione.

ART. 6 LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

Per i locali e le aree in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie, su cui si realizza la promiscua produzione di rifiuti, un abbattimento dell'area tassabile nella misura del 10%. Tale abbattimento è riconosciuto a richiesta di parte a condizione che l'interessato allegghi idonea documentazione.

ART. 7 GETTITO DELLA TASSA, UTENZE, COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della componente rifiuti è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. N. 36/2003.

3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, corrispondente al contributo versato dal MIUR, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
4. Le somme effettivamente incassate a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni relativi alla gestione del servizio.
5. Gli utenti del servizio sono distinti in due macro categorie: utenze domestiche (abitazioni private e relative pertinenze) ed utenze non domestiche (tutte le altre categorie).
6. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, dall'insieme delle utenze domestiche, per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, e da quello delle utenze non domestiche, per unità di superficie, parametrata agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, derogabili nei tempi e nei modi previsti dal c. 652 dell'art. 1 L. 147/2013 e s.m.i.. Tutti i coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.
7. In attuazione del comma 657 art. 1 L. 147/2013 e s.m.i., nella modulazione della tariffa è applicata una riduzione del costo variabile, per la raccolta differenziata, riferita alle utenze domestiche. In caso di mancata deliberazione la riduzione si intende prorogata di anno in anno.
8. Il Consiglio comunale delibera le tariffe del tributo, per ogni singola categoria d'utenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ed approvato dall'autorità competente. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 8 UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza e per quelle tenute a disposizione da soggetti residenti nel comune, ai fini dell'applicazione della tassa, si considera il numero di componenti risultante dal registro anagrafico comunale, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza, o non fanno parte del nucleo familiare risultano ivi dimoranti per oltre sei mesi all'anno.
I soggetti che risultano residenti in una unità abitativa possono non essere considerati tali, ai fini della determinazione del numero dei componenti, se dimorano in casa di cura

o di riposo o se studiano o lavorano fuori dal territorio comunale per oltre sei mesi all'anno.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante, nel registro anagrafico, al primo di gennaio dell'anno di riferimento o alla data di inizio delle stesse.

2. Per le utenze domestiche, occupate saltuariamente o tenute a disposizione, da parte di soggetti non residenti nel comune, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto dichiarato dal soggetto passivo nella dichiarazione originaria o di variazione. In mancanza di detta indicazione, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente secondo la seguente tabella:

n° 1 occupante se la superficie tassabile è pari o inferiore a mq. 70;

n° 2 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq. 71 e mq. 90;

n° 3 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq. 91 e mq. 110;

n° 4 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq. 111 e mq. 130;

n° 5 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq. 131 e mq. 150;

n° 6 occupanti se la superficie tassabile è superiore a mq. 151

3. Per le utenze domestiche, occupate o a disposizione di soggetti giuridici, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto dichiarato. In mancanza di detta indicazione, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente secondo la tabella di cui al precedente comma 2.

ART. 9 UTENZE NON DOMESTICHE

2. Ai fini dell'applicazione della tassa le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività sotto riportate, così come previsto dal D.P.R. n. 158/1999.

Classe	Descrizione attività ai fini TARI
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
2	Cinematografo, teatro
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	Stabilimento balneare
6	Esposizione, autosaloni

7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzia, studi professionali
12	Banca ed istituto di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola; farmacia; tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa; amburgheria
24	Bar; caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescheria, piante e fiori, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club

2. L'individuazione della categoria in cui includere le utenze non domestiche è effettuata in funzione del codice attività risultante dall'iscrizione alla camera di commercio (codice Ateco). L'abbinamento di detti codici alle categorie TARI, realizzato sulla base della corrispondenza delle tipologie e delle descrizioni delle attività, è stabilito dall'allegato prospetto (Tabella A), che costituisce parte integrante del presente regolamento. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività comprovata dal soggetto passivo o verificata dal comune.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici che compongono uno stesso immobile. Per le superfici con accessi o ubicazioni diverse rispetto all'indirizzo principale, e per quelle che costituiscono aree scoperte operative, sono applicabili tariffe differenziate se l'effettiva destinazione d'uso è diversa da quella dell'attività economica risultante ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Nelle unità immobiliari, adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica, professionale o di servizi la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Per la classificazione di attività non specificamente indicate nelle suddette classi di contribuenza, si applicano criteri di analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART. 10 RIDUZIONI

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa totale nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani interni ed assimilati, sia superiore a 1000 m.

Per la finalità di cui al presente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.

2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa totale, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, purché l'autorità sanitaria riconosca che le predette circostanze abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Utenze domestiche:

- a) la tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di abitazioni, con unico occupante, con superficie tassabile non superiore a mq. 70;
- b) la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo. Tale riduzione è riconosciuta a condizione che nella dichiarazione originaria o di variazione il conduttore o detentore dell'abitazione indichi il luogo dell'abitazione di residenza, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, o che abbia la residenza o la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale.
- c) la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori. La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore o occupante dell'abitazione rurale svolga effettivamente attività di coltivatore diretto o agrario, circostanza comprovata da idonea documentazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate.
- d) la tariffa si applica in misura ridotta del **90%**, nella quota variabile, alle utenze domestiche che avviano il compostaggio domestico dei propri scarti organici, per utilizzi in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il termine di cui al successivo art. 13 c. 3, di istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della citata

istanza l'utente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate all'accertamento della reale pratica del compostaggio.

Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2015.

- e) La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella quota variabile alle utenze domestiche che effettuino la raccolta differenziata e previa misurazione individuale, effettuata con specifici strumenti, presso apposite isole ecologiche di un quantitativo di rifiuti differenziati pari ad almeno Kg 200 su base annua.

4. Utenze non domestiche:

- a) La tassa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota variabile, agli utenti che dimostrano di avviare al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, almeno il 70% dei rifiuti speciali assimilati prodotti. Ai fini del calcolo della predetta percentuale si considera il rapporto tra la quantità complessiva di rifiuti assimilati avviati al recupero e il totale di rifiuti, calcolato moltiplicando la superficie assoggettata al tributo per il coefficiente di produzione annuo (Kd), della quota variabile della tariffa corrispondente a ciascuna categoria di attività, indicato nel provvedimento di determinazione delle tariffe.

L'utente unitamente alla richiesta di riduzione del tributo, da presentare entro i termini di cui al successivo articolo 13 c. 3, dovrà produrre copia di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati, o altro documento previsto dalla legge, controfirmati dai soggetti autorizzati al recupero e il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione.

- b) la tassa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, diversi dall'abitazione, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

ART. 11 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile, al nucleo familiare occupante un immobile destinato a civile abitazione beneficiario di interventi di assistenza sociale quali: buono casa, integrazione all'affitto, sussidio straordinario.
2. La tariffa è ridotta del 100%, nella quota variabile, nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un minore in affido ex L. 49/01. Detta agevolazione richiesta dal contribuente, con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni è valida per tutto il periodo in cui il minore in affido dimora nell'abitazione del **soggetto** affidatario"

3. La tariffa è ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:

- a) nucleo familiare composto da singolo anziano o da coppia di anziani, con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione;
- b) nucleo familiare nel quale sia presente un portatore di handicap (con invalidità del 100%), con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione;

Per cittadino anziano s'intende, per gli uomini coloro che hanno conseguito il 65° anno di età, per le donne coloro che hanno conseguito il 60° anno di età.

- c) agli enti assegnatari di beni confiscati alla mafia utilizzati esclusivamente per finalità sociali.
- d) agli immobili occupati da ordini religiosi per finalità diverse da quelle di natura commerciale o di servizi;
- e) abitazioni adibite a dimora delle coppie che contraggono matrimonio o che siano iscritte al Registro delle Unioni Civili a condizione che:
 - ✓ l'età di almeno uno dei due componenti non sia superiore ad anni **35**
 - ✓ la superficie utile ai fini del tributo non sia superiore a mq. **110**
 - ✓ il reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore ad euro 24.000,00.

Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione utile a dimostrare il possesso dei citati requisiti, è valida per un biennio a decorrere dalla data di contrazione del matrimonio o di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili.

- f) agli immobili occupati da commercianti e/o imprenditori che ex art. 3 Legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono stati dichiarati vittime del reato di racket. In tal caso detta agevolazione richiesta dal contribuente con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso del citato requisito;
- g) abitazioni adibite a dimora di donne con eventuali figlie/i minori che, avendo subito violenza di genere, abbiano intrapreso e concluso un percorso di uscita dalla violenza presso case-rifugio ad indirizzo segreto.

Detta agevolazione, richiesta dalla contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione utile a dimostrare il possesso di tali requisiti, è valida per un biennio a decorrere dalla data in cui la donna è stata ospite presso la struttura ad indirizzo segreto.

- h) alle abitazioni adibite a dimora di nuclei familiari composti da n. 6 persone, con almeno 4 figli, il cui reddito complessivo non sia superiore a euro 30.000,00.

i) per i teatri privati della città di Palermo nel caso in cui il rappresentante legale del teatro dichiarerà la sospensione dell'attività nei mesi di luglio, agosto e settembre. Detta agevolazione richiesta dal contribuente, con la modalità e i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria atta ad attestare la sospensione delle attività teatrali".

4. Per le nuove attività produttive, commerciali o di servizi, che creino nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, è prevista un'agevolazione con le seguenti riduzioni:

- a) assunzione da 1 a 5 dipendenti: riduzione del 30%;
- b) assunzione da 6 a 10 dipendenti: riduzione del 40%
- c) assunzione di oltre 10 dipendenti: riduzione del 50%;

Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione inerente l'impiego delle unità lavorative, è valida per un triennio a decorrere dalla data di inizio dell'attività. La stessa non si applica nei casi di fusione d'azienda, cessione o subingresso di attività.

5. Sono esentate dal tributo, nella quota fissa e nella quota variabile, i seguenti casi:

- a) le abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti in modo permanente dal comune.
- b) le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da soggetti titolari, esclusivamente, di pensione il cui reddito complessivo annuo non supera la fascia esente ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.
- c) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni ai sensi della L. 266/91, che espletano, in via esclusiva, servizi di accoglienza a soggetti indigenti, anche con pernottamento, e che non ricevano **corrispettivi** per tali servizi.
- d) le società partecipate del comune che occupano o detengono aree scoperte di proprietà comunale, per le quali l'amministrazione consideri prevalente l'interesse pubblico.
- e) le superfici delle unità immobiliari, o parti di esse, non utilizzate ai fini commerciali **e/o di lucro**, riconosciute fabbricati storici ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., eccedenti il valore metrico di mq. 500.

6. Le agevolazioni ed esenzioni, di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ART. 12 CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Le riduzioni, le agevolazioni, e le esenzioni della tassa di cui agli artt. 10 e 11 sono concesse su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare annualmente - ad esclusione di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett a) e lett b) -, entro i termini di cui al successivo art. 13 c. 3, al settore tributi. La dichiarazione per richiedere le riduzioni di cui all'art. 10 c. 3 lett a) e lett b), ha effetto anche per gli anni successivi a quello di applicazione a condizione che non si verifichino variazioni dei presupposti iniziali. Le dichiarazioni devono essere corredate della documentazione utile a dimostrare gli stati di fatto o di diritto (dichiarazione dei redditi e CUD riferiti all'anno precedente a quello di riferimento, certificazioni sanitarie, planimetrie, relazioni tecniche ed ogni altro documento utile).

Le riduzioni e le agevolazioni sono cumulabili tra loro fino ad un massimo del 50%, della quota fissa e della quota variabile, complessivamente dovute.

Ai fini del calcolo dei limiti reddituali non si considerano quelle voci che per legge non costituiscono reddito imponibile.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione di variazione, attestante il venir meno delle condizioni di riduzione, agevolazione o esenzione, l'ufficio procede al recupero del tributo applicando le modalità e le sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 13 DICHIARAZIONE

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 1 c. 684 L. 147/2013, nell'esercizio del potere regolamentare ex art. 52 del D. Lgs. 446/97, il termine per presentare, presso il settore tributi, le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione del presupposto di tassazione è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. L'inizio, la variazione o la fine dell'obbligazione tributaria è calcolata a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si verifica la relativa circostanza.
3. Le dichiarazioni per i casi di riduzione, agevolazione o esenzione, si considerano prodotte in tempo utile, per l'anno di riferimento, se presentate entro il 31 gennaio dello stesso anno. In caso contrario le dichiarazioni hanno effetto a decorrere dall'anno successivo.
4. Nel caso in cui la denuncia di cessazione o di variazione in diminuzione non è stata presentata entro il termine previsto per l'anno di riferimento, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o delle aree scoperte e la tassa sia recuperabile d'ufficio con l'attività di accertamento. Ovvero se lo stesso sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale o delle aree.

5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre ch  non si verificano variazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
6. Nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione pu  essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
7. Le dichiarazioni esistenti, relative agli immobili destinati a civile abitazione e alle rispettive pertinenze, intestate a contribuenti di cui si accerta il decesso, possono essere cessate o volturate d'Ufficio ad altro coobbligato, ove il comune ne riscontri l'esistenza attraverso l'incrocio con le banche dati disponibili, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui   avvenuto il decesso.
8. Gli uffici comunali competenti in materia di iscrizioni anagrafiche o al rilascio di concessioni, autorizzazioni e similari, concernenti locali ed aree scoperte a vario titolo occupate o detenute, sono tenuti ad invitare l'utente a presentare la dichiarazione di assoggettamento al tributo, presso i medesimi Uffici. Gli stessi, provvederanno al successivo inoltrare al competente Ufficio Tributi con l'indicazione del numero di protocollo assegnato in entrata.
In caso di omesso invito, resta fermo l'obbligo di dichiarazione di cui al superiore comma 1.

ART. 14 CONTENUTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Le dichiarazioni devono contenere:
 - a) i dati anagrafici e fiscali del soggetto passivo;
 - b) i dati ed il numero dei componenti il nucleo familiare o della convivenza nel caso di utenze domestiche;
 - c) il titolo dell'occupazione ed i dati del proprietario dell'unit  immobiliare;
 - d) la data d'inizio, di variazione o di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree o delle circostanze agevolative;
 - e) l'ubicazione dell'unit  immobiliare, specificando via, numero civico ed interno, e l'indicazione dei relativi dati catastali quali foglio, particella e sub, nonch  la specifica destinazione d'uso;
 - f) la sottoscrizione di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale
2. Per le unit  immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano - categoria catastale gruppi A, B e C - fino al 1° gennaio successivo alla data di emanazione delle disposizioni di cui al c. 645 dell'art. 1 della L. 147/2013 (allineamento tra i dati catastali dell'Agenzia del Territorio e la toponomastica del Comune, indispensabile per la determinazione della superficie assoggettabile alla tassa nella misura dell'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998) la superficie tassabile   costituita da quella calpestabile.
3. Per le altre unit  immobiliari (categorie catastali gruppi D ed E) la superficie assoggettabile al tributo   costituita da quella calpestabile.
4. La dichiarazione pu  essere presentata secondo una delle seguenti modalit :

- a) all'Ufficio protocollo del Settore Tributi;
- b) ad altri Uffici comunali in occasione di iscrizioni anagrafiche o definizioni di altre pratiche (concessioni, autorizzazioni ecc.) concernenti locali ed aree scoperte a vario titolo occupate o detenute.
- c) a mezzo raccomandata postale a/r, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante, a tal fine farà fede la data di spedizione;
- d) mediante posta elettronica certificata, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante, o altra modalità telematica che si renda disponibile.

ART. 15 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa un dirigente responsabile della tassa a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 16 POTERI E MEZZI DI CONTROLLO

1. Il funzionario responsabile, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, può inviare questionari o chiedere chiarimenti e documenti al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale all'uopo autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ex articolo 2729 C.C.

ART. 17 VERSAMENTI

1. La tassa è versata esclusivamente al comune - secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/97 (modello F24) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali - in due rate scadenti il 30 aprile, il 31 ottobre ovvero in soluzione unica entro il 16 giugno di ciascun anno.
In attesa della deliberazione o della conferma delle tariffe per l'anno di riferimento, la rata di aprile dovrà essere versata sulla base delle aliquote approvate nell'anno precedente in misura del 50%. Analogamente andrà effettuato, in acconto, il versamento in unica soluzione di giugno, ove non siano state deliberate o confermate le tariffe dell'anno di riferimento.
Il conguaglio, che terrà conto delle tariffe relative all'anno di riferimento, deliberate e/o confermate, dovrà essere versato entro il 31 ottobre.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuale del tributo è inferiore o pari a euro 5.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del soggetto che ha presentato la prevista dichiarazione.
4. Sulle somme dovute, non versate alle previste scadenze, si applicano gli interessi nella misura indicata dal regolamento generale delle entrate comunali e le sanzioni previste.
5. Il Comune può procedere ad inviare, ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione, avvisi con annessi bollettini o modelli di pagamento, relativi al numero delle rate previste, premarcati sulla base dei dati presenti nel sistema informatico comunale.
6. L'eventuale comunicazione dell'importo da versare a titolo di tassa sui rifiuti, deve contenere tutti gli elementi idonei a giustificare la cifra richiesta. (superficie imponibile, anno di riferimento, numero di componenti il nucleo familiare, eventuale percentuale di riduzione applicata e termini di pagamento)

I soggetti che vantano crediti con il Comune di Palermo possono pagare la tassa utilizzando l'istituto della compensazione così come previsto dal Regolamento Generale delle entrate..

ART. 18 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno dell'avvenuto pagamento.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal regolamento generale delle entrate comunali con decorrenza dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori o pari a euro 5.

ART. 19 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. L'attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, è effettuata con le modalità disciplinate dall'art. 1, commi 161 e 162, della L. 296/2006 e s.m.i..
2. La riscossione della tassa potrà essere effettuata in forma diretta o con diversa modalità, prevista dalla legge, da affidare a soggetti esterni.

ART. 20 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione, alle scadenze previste, si applica la sanzione disciplinata dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97 e s.m.i..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, si applica **per il primo anno e il secondo anno la sanzione minima e per gli anni successivi la sanzione massima**, prevista per legge, del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. Se la dichiarazione è infedele, si applica **per il primo anno e il secondo la sanzione minima e per gli anni successivi la sanzione massima**, prevista per legge, del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte nei termini di legge se entro il termine, per proporre ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
5. La mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, comporta l'applicazione di una sanzione pari a € 100,00.

ART. 21 TASSA SU BASE GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente e non frequentemente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo su base giornaliera. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare.

Ai fini sopraindicati, si considerano soggette alla tributo giornaliero le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi, ed attività commerciali in forma ambulante non ricorrente). Il tributo si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuano attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, corrispondente alla categoria di uso, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%. In mancanza di una voce corrispondente alla destinazione d'uso presente nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Il rilascio delle autorizzazioni, da parte degli uffici comunali competenti, relative all'uso temporaneo di spazi ed aree pubbliche, è subordinato al pagamento del tributo giornaliero secondo le modalità previste dalle normative vigenti.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tosap temporanea ovvero per l'IMU.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art 13 ed il tributo provinciale.

ART. 22 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. In fase di prima applicazione, per il solo anno 2014:
 - a. sono esentati dalla presentazione della dichiarazione ai fini della tassa, di cui all'art. 14 del presente regolamento, i soggetti che occupano o detengono unità immobiliari già denunciate o accertate ai fini Tarsu/Tares.
 - b. Nella modulazione della tariffa è applicata la riduzione dell'85%, del costo variabile, per la raccolta differenziata, riferita alle utenze domestiche, ai sensi del c. 658 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i..
 - c. I benefici di agevolazione, riduzione - ad esclusione di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. a) e b) – ed esenzione del presente regolamento, già applicati ai fini Tares, decadono contestualmente all'abrogazione del previgente sistema di prelievo.
 - d. Il termine per presentare le dichiarazioni di riduzioni, agevolazioni o esenzioni, di cui agli artt. 10 e 11, è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di approvazione del presente regolamento.
 - e. **Restano valide le richieste di agevolazioni o esenzioni, di cui agli artt. 10 e 11 presentate per il precedente tributo TARES. E' obbligo del contribuente in caso di avvenute variazioni di quanto precedentemente dichiarato di comunicare entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento le avvenute modifiche delle stesse**
2. La tassa, per il solo anno 2014, è versata in due rate o tre:

a. in acconto, entro il 16 settembre 2014, in misura del 50% dell'importo dovuto a titolo di Tares nell'anno 2013;

b. a saldo, calcolato sulla base delle tariffe TARI deliberate dall'Amministrazione Comunale, decurtando l'importo versato a titolo di acconto **la rata a saldo può essere versata: in un'unica soluzione entro 31 gennaio 2015, oppure a scelta del contribuente in due rate, con scadenza 31 dicembre 2014 e 31 gennaio 2015, ciascuna pari al 50% del saldo.**

L'Amministrazione provvede ad inviare ai soggetti passivi il bollettino relativo al tributo

3. Il presente regolamento abroga e sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il previgente regime di prelievo e si intende modificato per effetto di sopravvenute norme di legge.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme vigenti.

.